

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Massimiliano Silvetti	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Avv. Michele Maccarone	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
Dott.ssa Daniela Primicerio	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 13/07/2012, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso del 4 novembre 2011 il ricorrente, titolare di due finanziamenti stipulati presso esercenti convenzionati con l'intermediario convenuto – finalizzati rispettivamente all'acquisto di prodotti informatici (€ 780,12 in data 28 marzo 2009, da rimborsare in quarantotto rate mensili di € 16,25 ciascuna, al tasso nominale annuo dello 0,00%, TAEG 4,12%) e di un televisore (€ 1.745,59 in data 19 aprile 2010, da rimborsare in diciotto rate mensili di € 96,97 ciascuna, al tasso nominale annuo dello 0,00%, TAEG 6,19%) – lamenta l'invalidità dei predetti finanziamenti e in generale inosservanze agli obblighi di trasparenza e correttezza da parte dell'intermediario, sia in fase genetica che in fase di esecuzione di tali contratti. In particolare il ricorrente chiede al Collegio di accertare:

- l'invalidità dei finanziamenti di cui sopra, in quanto collegati a una carta di credito revolving mai richiesta né attivata, nonché la totale mancanza di chiarezza informativa degli stessi;
- l'elevata misura del tasso applicato ai citati prestiti, "pari a circa il 22%";
- l'omessa consegna del documento sugli "obblighi degli intermediari";
- il tardivo invio dei bollettini periodici precompilati dall'intermediario (circostanza che avrebbe determinato il conseguente ritardo nel pagamento di talune rate rispetto alle scadenze stabilite);
- l'infondatezza dell'assunto sostenuto dall'intermediario secondo cui non sarebbe possibile stabilire "a priori" l'importo dei bollettini di pagamento, a causa degli svariati utilizzi nel tempo della linea di credito in esame.

Sulla base dei summenzionati rilievi, il ricorrente chiede al Collegio di disporre che l'intermediario provveda al tempestivo invio dei "bollettini" periodici – "depurati delle spese di sollecito di pagamento e degli interessi" – e alla restituzione delle competenze indebitamente corrisposte a tale titolo.

Con controdeduzioni pervenute il 13 dicembre 2011, la resistente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo ad essa con riferimento alla questione del tardivo recapito dei bollettini precompilati al domicilio del cliente, assumendo che "qualsiasi responsabilità al riguardo andrebbe ascritta all'ente gestore del servizio postale".

Nel merito, la banca contesta le richieste del ricorrente affermando la legittimità della propria condotta. In particolare la medesima rileva che il cliente ha inoltrato due distinte "richieste di apertura di credito con carta" (rispettivamente "il 19 aprile e il 3 maggio 2010") e ha dichiarato – mediante la sottoscrizione di apposite clausole – di avere ricevuto copia di tutta la documentazione contrattuale e di trasparenza prevista dalla normativa vigente; donde la contestazione del ricorrente, secondo cui non avrebbe richiesto alcuna carta di credito, è infondata. La banca precisa inoltre che la linea di credito revolving – utilizzabile anche mediante una carta di credito nominativa – si configura come un "conto aperto" che permette al titolare di effettuare utilizzi successivi nel tempo rimborsabili con rate mensili, "caratterizzata da una durata teoricamente indeterminata e da un tasso variabile"; ne consegue l'impossibilità di "fornire un piano di rimborso che non sia meramente indicativo, anche in ragione degli eventuali utilizzi che il titolare vorrà effettuare, nonché delle eventuali variazioni del tasso di interesse".

Nella fattispecie, contestualmente all'apertura delle anzidette linee di credito, il cliente ha effettuato due "operazioni promozionali", rimborsabili con rate mensili costanti predeterminate, a tasso agevolato. In caso di ritardo nei pagamenti – come di fatto verificatosi nel caso in esame – è previsto "l'addebito di interessi calcolati al tasso di interesse al momento in vigore per il prodotto "carta Aura" e alla rata relativa all'utilizzo promozionale si somma quella prevista per gli utilizzi revolving, comprensiva della quota interessi maturata". Circa gli ulteriori oneri addebitati, la banca sottolinea la legittimità degli stessi in quanto previsti dalle condizioni generali di contratto (nella misura di euro 1,03 per spese di tenuta conto, di euro 1,81 per imposta di bollo, nonché di euro 5,00 per spese di sollecito applicate in caso di ritardo).

Ciò posto, in un'ottica di massima soddisfazione del cliente, la banca evidenzia di avere accolto le richieste di quest'ultimo, riaccreditando in suo favore gli importi in contestazione (interessi revolving e spese per sollecito di pagamento).

Per tali motivi, la resistente chiede al Collegio di dichiarare, in via pregiudiziale, l'irricevibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva; nel merito la stessa chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato, o, in subordine, di dichiarare cessata la materia del contendere.

Diritto

In via preliminare, si ritiene priva di fondamento l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente con riguardo alla questione del mancato o ritardato recapito dei bollettini postali per il pagamento delle rate; secondo la banca – dal momento in cui gli stampati vengono affidati al soggetto incaricato della consegna – la medesima non sarebbe in alcun modo responsabile dell'esito della spedizione.

Invero, disservizi della specie non possono che ascriversi a fattori estranei al cliente ed essere ricondotti alla sfera di responsabilità dell'intermediario, tenuto all'adempimento della prestazione richiesta con la diligenza "qualificata" propria di chi opera nel settore; tale diligenza è dovuta non solo con riguardo all'attività di esecuzione *stricto sensu* di contratti bancari, ma anche in relazione "ad ogni tipo di atto od operazione che sia comunque oggettivamente esplicito presso una struttura bancaria e soggettivamente svolto da un funzionario bancario" (Cass. civ., Sez. I, 24 settembre 2009, n. 20543). L'intermediario risponde, secondo le regole del mandato (art. 1856 c.c.), anche della condotta dei preposti (arg. ex artt. 1218 e 1228 c.c.), posto che il medesimo individua sia le modalità sia gli



ausiliari di cui avvalersi per la consegna dei bollettini di pagamento o di altra documentazione ai propri clienti.

Rilevata in via preliminare l'ammissibilità del ricorso, il Collegio ritiene di poterlo accogliere nel merito, nei limiti di seguito indicati.

Al riguardo, assume rilievo la normativa applicabile all'offerta fuori sede di prodotti bancari e, in particolare, quella riferita agli agenti in attività finanziaria: l'art. 3 del d.lgs. 25.9.1999, n. 374, ai sensi del quale gli intermediari finanziari, per la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento, si devono avvalere degli agenti in attività finanziaria iscritti all'apposito albo, ai quali è riservata tale specifica attività; l'art. 2 del regolamento attuativo emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze (decreto del 13.12.2001, n. 485), a mente del quale non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria "la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari". La Banca d'Italia, con "Comunicazione" del 20 aprile 2010, richiamando, tra l'altro, tali previsioni, ha censurato la prassi riscontrata presso alcuni intermediari finanziari di utilizzare la rete di esercizi commerciali, anche appartenenti alla grande distribuzione, per la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento non finalizzati (tra i quali rientra il credito revolving), e quella di inviare alla clientela già acquisita, sulla base di precedenti contratti di credito al consumo, carte di credito revolving o ad opzione, e ha dunque rammentato che gli intermediari finanziari, ai fini della promozione e conclusione dei predetti contratti, si devono avvalere degli agenti in attività finanziaria disciplinati dalla menzionata normativa. In particolare, gli intermediari sono stati richiamati:

- i. all'osservanza delle citate disposizioni, che prevedono una deroga a tale obbligo limitatamente alla promozione e alla conclusione di contratti di finanziamento da parte di fornitori di beni e servizi, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di convenzioni stipulate con intermediari finanziari;
- ii. allo scrupoloso rispetto dell'art. 8, comma 1, lett. b) del d. lgs. 11/2010, ai sensi del quale: «il prestatore di servizi di pagamento che emette uno strumento di pagamento ha l'obbligo di (...) astenersi dall'inviare strumenti di pagamento non specificamente richiesti, a meno che lo strumento di pagamento già consegnato all'utilizzatore debba essere sostituito. In assenza di esplicita richiesta del cliente, attestata dalla sottoscrizione di apposito e separato contratto, gli intermediari non

possono inviare alla clientela strumenti di pagamento. Tale divieto si applica anche nel caso in cui lo strumento di pagamento venga inoltrato inattivo».

Nella fattispecie, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha stipulato due finanziamenti “revolving” (rispettivamente in data 28 marzo 2009 e in data 19 aprile 2010), a condizioni promozionali e finalizzati al mero acquisto di beni di consumo, presso esercenti convenzionati con la resistente e che lo stesso, in coerenza con quanto dichiarato nel ricorso, non ha utilizzato le linee di credito concesse per compiere altri acquisti. Il medesimo si è infatti limitato a rimborsare mediante rate mensili predeterminate gli importi finanziati per l’acquisto dei beni, alle condizioni “promozionali” stabilite in contratto, maggiorate di “interessi di fine periodo” e spese (per “tenuta conto”, “sollecito pagamento”, “bollo e/c”), nonché, per il solo finanziamento di € 780,12, del premio di assicurazione.

Ora, sulla base delle regole innanzi delineate, un contratto di credito revolving, poiché non configura un credito finalizzato, non può essere concluso mediante i fornitori di beni e servizi.

Ne consegue la nullità dei contratti relativi all’erogazione del credito revolving, non rivestendo gli esercenti convenzionati, presso i quali gli stessi risultano stipulati, la qualifica di agenti in attività finanziaria. Ciascun contratto di finanziamento collegato a una carta di credito revolving, utilizzato o meno dal ricorrente, deve essere quindi dichiarato nullo, in quanto stipulato con modalità non conformi a quelle inderogabilmente stabilite dal legislatore.

Le somme ricevute eventualmente in prestito a titolo di finanziamento revolving, pertanto, dovranno essere restituite dal ricorrente, essendo stata accertata la mancanza di un contratto valido, idoneo a giustificare l’acquisizione da parte del ricorrente stesso, sia pure non a titolo definitivo (art. 1422 c.c.). Fermo restando, come in altra occasione è stato puntualizzato da questo Collegio (cfr. dec. n. 2200/12 del 27/6/2012), l’obbligo del ricorrente di corrispondere gli interessi per il periodo in cui il contratto dichiarato nullo ha ricevuto esecuzione (nello stesso senso, cfr. Collegio di coordinamento, dec. n. 3257/12 del 12/10/2012). Ovviamente al tasso legale, data l’assenza di una valida pattuizione recante una diversa indicazione (art. 1284, comma 3, c.c.). E senza alcuna capitalizzazione (art. 1283 c.c.).

L’obbligo restitutorio relativo ai due prestiti finalizzati, invece, resta regolato da quanto stabilito nei relativi contratti. La restituzione delle somme non ancora rimborsate dovrà pertanto essere effettuata alle condizioni “promozionali” in essi stabilite, mediante la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

corresponsione di rate mensili (di € 16,25 ciascuna, con riferimento al prestito di € 780,12, e di € 96,97 cadauna con riguardo al prestito di € 1.745,59). Ogni maggior somma ricevuta dall'intermediario dovrà pertanto essere restituita al ricorrente, s'intende al netto di quelle (rispettivamente di € 31,25 e di € 44,30) che risultano già complessivamente corrisposte a tale titolo.

Rimane assorbita ogni ulteriore doglianza.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE